



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Pozzolengo (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

la richiesta istruttoria prot. Cdc. n. 3588 del 18/02/2020 e la successiva risposta con i relativi allegati del comune di Pozzolengo, prot. Cdc n. 4810- 4814 del 09/03/2020;

la nota istruttoria integrativa prot. C.d.c. n. 4894 dell'11/03/2020 e la risposta dell'Ente prot. n. 6700 dell'08/04/2020, da ultima integrata con documentazione pervenuta, tramite e-mail, del 17/04/2020;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

comunica, allo stato degli atti, l'esito delle verifiche relative al questionario sul consuntivo 2017.

1) In merito alla mancata adozione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari e alla richiesta delle azioni eventualmente adottate per il superamento di tale criticità, l'Ente riferisce, in sede istruttoria, che il responsabile del servizio finanziario *"in sede di controllo e verifica degli equilibri finanziari ha trasmesso agli Uffici (...) la richiesta di fornire una relazione sull'andamento della gestione*

delle rispettive aree di competenza, segnalando l'esistenza di eventuali squilibri, debiti fuori bilancio e l'esigenza di eventuali variazioni al bilancio, al fine di verificare la permanenza degli equilibri di bilancio”.

Ciò posto, si sottolinea il necessario rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che prescrivono, a carico del responsabile del servizio finanziario, i predetti adempimenti, a presidio del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.

Risulta, difatti, essenziale effettuare ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, con il coinvolgimento attivo, secondo le rispettive attribuzioni, da parte dei responsabili dei servizi e dell'Organo di governo dell'ente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 193 TUEL.

2) In sede di approvazione del rendiconto 2017, dal prospetto composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 in BDAP, risulta che l'Ente ha accantonato a titolo di FCDE l'importo di euro 49.000,00, ritenuto esiguo a fronte di residui attivi totali al 31/12/2017 pari a euro 1.463.412,95 (di cui euro 912.330,31 di titolo I ed euro 325.414,24 di titolo III) e di parte disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione pari a euro 116.172,99. I dati riportati nella tabella 2.2 a pag. 32 del questionario 2017, peraltro, evidenziano una modesta riscossione delle entrate in conto residui, con particolare riferimento alle entrate da IMU/TASI e Sanzioni del codice della strada.

Alla luce del riscontro dell'Ente ai rilievi sopra formulati, emerge che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello “ordinario” con l'utilizzo della media semplice, ovvero il completamento a 100 della media tra le riscossioni in conto residui ed i residui attivi al 01/01 dei cinque esercizi precedenti (quinquennio 2013-2017).

Viene precisato, in sede istruttoria (nota prot. Cdc n. 4810 del 09/03/2020), che le entrate ritenute dall'Ente di difficile esazione, e che hanno concorso alla determinazione del FCDE, sono: la TARI, le entrate da accertamenti tributari, i fitti attivi; le sanzioni al codice della strada.

Secondo quanto dichiarato dall'Ente in sede istruttoria, inoltre, l'ammontare del FCDE, riferito agli accertamenti tributari e alla TARI, è stato calcolato in modo inesatto a causa di una formula errata inserita nel prospetto di calcolo e che “il F.C.D.E. correttamente determinato doveva infatti ammontare ad € 114.192,09”.

Viene, altresì, evidenziato che l'errore sopra indicato non ha impattato negativamente sugli equilibri di bilancio e che Ente “nel corso dell'annualità 2018 non ha interamente applicato l'avanzo di amministrazione 2017”. Inoltre, “in sede di rendiconto 2018 il FCDE è stato correttamente determinato in € 193.000,00”.

Ciò posto, si sono rese necessarie ulteriori interlocuzioni istruttorie con l'Amministrazione, a cui è stato richiesto “di fornire chiarimenti di dettaglio in merito all'avanzo applicato, unitamente ad un prospetto illustrativo sia dell'effettiva parte disponibile (lett. E), rideterminata per effetto del maggiore importo accantonato al FCDE in sede di rendiconto 2017, sia del valore di utilizzo di tale parte nell'esercizio 2018”.

La richiesta di integrazione istruttoria è stata evasa con nota di risposta prot. Cdc n. 6700 dell'08/04/2020, in cui l'Ente riporta il prospetto del risultato di amministrazione al 31/12/2017, così come rideterminato sia a seguito dell'errore di calcolo del FCDE, sia a seguito di una errata apposizione di una quota vincolata pari ad euro 62.750,00. Su tale ultimo punto, l'Ente dichiara che il vincolo in parola è stato erroneamente apposto "in quanto non giustificato da alcuna esigenza e che, di fatto, avrebbe dovuto confluire nell'avanzo disponibile, cosa per altro avvenuta nell'esercizio successivo". Pertanto, il prospetto rideterminato del risultato di amministrazione al 31/12/2017, da parte dell'Ente, risulta il seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	914.653,69
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	
PARTE ACCANTONATA	
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RIDETERMINATO	114.192,09
FONDO CONTENZIOSO	60.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI (TFM SINDACO)	3.835,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA	178.027,09
PARTE VINCOLATA	
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	12.715,23
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	130.000,00
ALTRI VINCOLI	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	142.715,23
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	480.180,47
TOTALE PARTE DESTINATA	480.180,47
AVANZO DISPONIBILE	113.730,90

Nella stessa nota prot. Cdc n. 6700 dell'08/04/2020, l'Ente riporta, altresì, il prospetto del risultato di amministrazione al 31/12/2017, contenente ancora il vincolo apposto e da cui risulta, pertanto, un avanzo disponibile pari ad euro 50.980,90.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 - utilizzata nel 2018 e pari ad euro 80.918,73 (secondo quanto riportato nel questionario 2018) - non sembra in contrasto con l'effettiva disponibilità al 31/12/2017.

Ciò posto, si invita l'Ente a prestare maggiore attenzione nella determinazione delle quote che compongono il risultato di amministrazione, con richiesta di provvedere alla

rettifica dei dati errati, trasmessi alla BDAP, con riserva di ogni successiva verifica sui prossimi questionari.

Si evidenzia, infine, che il risultato di amministrazione, oltre che strumento di rappresentazione di sintesi dell'esercizio finanziario, costituisce elemento di collegamento con la gestione futura, in linea con il principio di continuità tra le gestioni future, con ogni raccomandazione, per il futuro, di adottare ogni scrupolosa verifica circa il rispetto delle previsioni di cui al punto 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

3) In merito alla gestione dei residui attivi e passivi, si registra un *trend* in aumento dei residui attivi al 31/12, che passano da euro 1.080.119,57 al 31/12/2016 ad euro 1.463.412,95 al 31/12/2017.

Dall'esame dei residui (attivi e passivi) al 2019 (acquisiti in sede istruttoria), emerge la presenza, ad oggi, di residui attivi, principalmente di titolo I e III, riferita anche ad esercizi precedenti al 2014, su cui si richiede un'attenta analisi, in sede di riaccertamento ordinario, in vista dell'approvazione del rendiconto 2019.

Stessa verifica si richiede per i residui passivi al 2019, con particolare riguardo a quelli di titolo I e II.

A tale proposito, si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, con l'armonizzazione contabile *"per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione"* (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR) e che una mole cospicua di residui attivi è indice di scarsa capacità di riscossione e potrebbe *"inquinare"* la veridicità del risultato di amministrazione (ove i crediti siano inesigibili), mentre una mole cospicua di residui passivi potrebbe tradursi in criticità legate al mancato pagamento dei debiti nei tempi di legge, comportando, di conseguenza, potenziali oneri a carico dell'Ente, anche di natura contenziosa.

4) In merito, inoltre, allo sfioramento nel 2017 del parametro di deficitarietà n. 2 di cui al D.M. 18/02/2013, e alle misure adottate dall'Ente per la gestione dei residui attivi e la riscossione delle entrate in conto residui, si prende atto che, in sede istruttoria, l'Ente dichiara che provvede a tal fine *"sia con lettere di sollecito che mediante ingiunzioni/avvisi di accertamento, anche mediante il supporto di ditte esterne, fino alla riscossione coattiva affidata ad una ditta specializzata, con la quale si effettuano riscontri periodici mediante reports sulle situazioni e sull'andamento della riscossione"*.

L'Ente dichiara, inoltre, che *"effettua regolarmente gli opportuni controlli ed emette gli avvisi di accertamento generalmente riferiti, al massimo, ai due anni precedenti, cercando di agire tempestivamente per ottimizzare i risultati in termine di riscossione. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il servizio è stato affidato ad Area SRL (ex Area Riscossioni); purtroppo le percentuali sono modeste ma l'azione di controllo è costante. Si precisa, con riguardo l'Imu, che la modesta percentuale di riscossione è dovuta ad alcune posizioni di importo elevato per i*

quali il Comune si è garantito, dove possibile, con iscrizione di ipoteca sugli immobili (...). Infine, è stata regolamentata, all'interno del regolamento generale delle entrate, la rateizzazione al fine consentire alla maggior parte dei contribuenti la più ampia possibilità di pagamento".

Sul punto, si invita l'Ente a monitorare scrupolosamente l'attività svolta, oltre che dai propri uffici, anche dalle ditte esterne, valutandone l'efficienza e l'efficacia, nonché la vantaggiosità per l'Ente. Si evidenzia, inoltre, che l'andamento delle riscossioni in conto residui costituisce un valore di grande rilevanza, atteso che allo stesso è strettamente correlato l'ammontare di risorse che, secondo quanto previsto dai principi contabili, occorre accantonare a titolo di FCDE a consuntivo. Con riserva di ogni successiva verifica.

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria e a quelle relative alla riscossione delle entrate (per cui si registrano basse percentuali di riscossione), l'Ente riferisce le azioni intraprese per migliorarne l'efficienza. Nello specifico, il Comune di Pozzolengo "affida annualmente al servizio tributi obiettivi finalizzati al controllo delle posizioni dei contribuenti e all'emissione di avvisi di accertamento e procede quindi, in caso di mancato incasso all'affidamento del ruolo coattivo alla società incaricata dal Comune. Per quanto riguarda le sanzioni al Codice della strada l'ufficio di polizia locale riscuote tali introiti mediante una convenzione con la Provincia di Brescia che costantemente aggiorna l'ufficio mediante reports e procede poi annualmente, per i mancati incassi all'emissione dei ruoli coattivi affidandoli alla società specializzata incaricata dall'Ente". Ciò posto, si invita l'Ente ad approntare ogni misura idonea a migliorare il trend delle riscossioni, con un monitoraggio costante alle attività poste in essere, non solo da parte degli uffici comunali, ma anche dei soggetti esterni, a cui sono affidate le attività in parola. Con riserva di ogni ulteriore verifica.

5) Relativamente all'omesso accantonamento sia nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 sia nel rendiconto 2017 delle somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, si prende atto che le stesse "sono state interamente finanziate nel bilancio di previsione dell'annualità 2018", secondo quanto dichiarato dall'Ente nel corso dell'istruttoria svolta.

6) Rispetto alle costituzioni o all'acquisito di partecipazioni, nel 2017, con delibera consiliare n. 22 dell'08/06/2017 l'Ente ha riferito di aver aderito alla società consortile a responsabilità limitata "GAL GARDA E COLLI MANTOVANI", con quota di partecipazione pari a euro 500,00. Nel prenderne atto, si raccomanda all'Ente di monitorare attentamente le proprie partecipazioni, assicurando il rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, adottando ogni misura idonea ad assicurare informazioni trasparenti e complete degli impatti della partecipazione sul bilancio dell'Ente.

7) Si richiede, infine, all'Ente di verificare e migliorare l'efficienza nella fase previsionale delle risorse di titolo IV, tenuto conto dei cospicui scostamenti registrati nel 2017.

Con riserva di ogni successiva verifica sui prossimi questionari.

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare.

Si chiede, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa *Marinella Colucci*

MC/rg